



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull’adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale relativa al “Paesaggio rurale storico di Lamole”, avanzata dall’Associazione “I Profumi di Lamole” e il Comune di Greve in Chianti (FI), trasmessa con nota del 25 ottobre 2015 (prot. in entrata n. 22661 del 29 ottobre 2015) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Dipartimentale dell’8 luglio 2016, n. 18377 con la quale si comunicava all’Associazione “I Profumi di Lamole” il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016;

VISTA la nota del 27 dicembre 2017 (prot. in entrata n. 5540 del 27 dicembre 2017), con la quale l’Associazione “I Profumi di Lamole” ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato “Paesaggio rurale storico di Lamole”, con gli allegati previsti;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 444 del 9 gennaio 2018) dal quale si evince che il sito: “Paesaggio rurale storico di Lamole”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTO il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere positivo all’iscrizione del sito denominato “Paesaggio rurale storico di Lamole”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

DECRETA

Art. 1

1. Il “Paesaggio rurale storico di Lamole”, presentato dall’Associazione “I Profumi di Lamole” e il Comune di Greve in Chianti (FI) è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all’articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l’iscrizione al Registro Nazionale, l’O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina



Paesaggio Rurale storico di Lamole – Greve in Chianti

Motivazione dell'iscrizione

Lamole è un paesaggio storico nel quale le sistemazioni idraulico-agrarie, costituite dai muri in pietra a secco, assieme alle policolture caratterizzate da vite e olivo, al bosco e agli insediamenti rurali di grande pregio architettonico distribuiti nel territorio, preservano l'identità culturale del Chianti. Lamole rappresenta inoltre un pregevole esempio di recupero e conservazione dinamica delle pratiche agricole storiche, che svolgono oggi un ruolo di valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza per lo sviluppo dell'intero territorio.

Il paesaggio di Lamole è caratterizzato da una notevole radice storica, oltre al ritrovamento di monete di epoca romana, dimostrazione della presenza di un insediamento nel III secolo d.C.; presso il *podere delle Stinche* sono visibili nella medesima area anche i resti di un castello edificato nel IX secolo da nobili di origine longobarda. Il vino Chianti inizia ad essere nominato in epoca medievale, ma la grande qualità del vino di Lamole è menzionata nell'800, ben prima che il vino prodotto nell'area del Chianti assumesse la fama ed il prestigio che gli è stato riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale; anche per questo Lamole è, probabilmente a ragione, considerata la patria del Sangiovese, il principale vitigno del Chianti. L'olivo ha sempre accompagnato la presenza della vite, ed è parte integrante del paesaggio storico, assieme a colture orticole ed al giaggiolo coltivato spesso sugli oliveti terrazzati.

Le pendenze elevate, almeno dal medioevo, hanno favorito in molte parti del territorio la realizzazione di terrazzamenti, costituiti da muri a secco. Questo tipo di sistemazioni, impiegate in gran parte del territorio, sono diventate una delle componenti maggiormente rappresentative del paesaggio di Lamole e i metodi di costruzione sono diventati, nel corso del tempo, un importante patrimonio per la cultura locale. In tal senso Lamole può essere considerato un punto di riferimento dell'inversione di tendenza che si registra in molte parti della Toscana, che ha portato al ripristino e alla manutenzione di molti sistemi terrazzati.

Integrità

Per quanto riguarda l'integrità, gli elementi di criticità sono imputabili ai fenomeni di abbandono del secolo scorso, quando si è verificato un vero e proprio esodo della popolazione locale verso i nuclei urbani. Questo abbandono ha chiaramente contribuito ad un degrado di parte delle strutture terrazzate e del territorio in generale, comportando anche problemi di rischio idrogeologico. Questi fenomeni sono facilmente rinvenibili nei dati relativi all'analisi VASA, dove emerge che circa il 65% dell'area ha mantenuto caratteristiche invariate rispetto al 1954. Questo comporta l'inserimento della zona oggetto di candidatura all'interno della classe di integrità V, in base alla classificazione su VI classi proposta dai criteri di candidatura. In ogni caso, sebbene gran parte dell'area oggetto di candidatura sia rimasta invariata in termini di uso del suolo, fenomeni come la riforestazione o l'intensivizzazione, legati indubbiamente agli avvenimenti dell'ultimo secolo, sono ampiamente presenti. Altro fenomeno riscontrato dalla metà del secolo scorso, è stato il passaggio da un'agricoltura promiscua a nuovi modelli agronomici che modificano le strutture agricole e si è assistito ad una trasformazione delle policolture in vigneti in monocultura a rittochino, per favorire l'impiego dei mezzi meccanici. A Lamole, a tale fenomeno, si è risposto con l'opera di ripristino dei terrazzamenti avvenuta negli ultimi 10-15 anni.

Gestione

Il valore dell'area è stato riconosciuto anche dal Piano Territoriale con valenza Paesaggistica realizzato dalla Regione Toscana nel 2015. Il territorio collinare, a cui appartiene anche l'area oggetto di questa candidatura, secondo il PIT comprende paesaggi di eccezionale valore per merito della loro elevata integrità individuabile in molteplici fattori visibili sul territorio. Per le caratteristiche individuate il PIT indica delle politiche specifiche affinché si mantengano le caratteristiche di diversità paesaggistica dell'ambiente collinare in cui ricade l'area interessata a questa candidatura e, tra queste:

- favorire il mantenimento, anche attraverso adeguati sostegni, degli elementi di impronta tradizionale presenti nei sistemi colturali che si contraddistinguono per la loro multifunzionalità in termini di valore estetico-percettivo, storico-testimoniale, ecologico, di presidio idrogeologico e conservazione dei suoli (ciò in relazione alla presenza e all'efficienza di terrazzamenti, muri a secco e altre sistemazioni di versante);
- per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria sono da privilegiare: soluzioni che garantiscano la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, con sistemazioni coerenti con il contesto paesaggistico; soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati) in grado di migliorarne i livelli di permeabilità ecologica.

Raccomandazioni

A Lamole si registra un connubio virtuoso fra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio, il quale contribuisce allo sviluppo rurale anche attraverso le attività turistiche ed agrituristiche, svolgendo un ruolo di valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza per l'intero territorio.

Si raccomanda uno snellimento delle procedure autorizzative, che sembra limitare la possibilità di proseguire il processo di ripristino delle aree precedentemente coltivate eliminando i boschi che le hanno invase anche in considerazione delle modifiche apportate alla legge forestale 227/2001, recepite nel PIT.